

Sentenza n. 270 del 30 marzo 2005

Pubblica udienza del: 12 gennaio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.865 del 2004, proposto da ***, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Paoletti e Alessandro Lucchetti, presso i quali è elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Mazzini n.156;

contro

- il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;

- la COMMISSIONE per gli Esami di Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato per l'Anno 2003, presso la Corte di Appello di Ancona, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;

per l'annullamento

- del giudizio negativo espresso in data 2.7.2004, dall'apposita Commissione giudicatrice operante presso la Corte di Appello di Ancona, all'esito della valutazione della prova orale sostenuta dalla candidata ricorrente nel contesto del procedimento concorsuale finalizzato all'accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato per l'anno 2003 che ha determinato il mancato su-

peramento del relativo esame;

- di ogni altro atto comunque collegato e connesso;

- nonché dell'ulteriore provvedimento della stessa Commissione giudicatrice adottato in data 19.10.2004, impugnato con *successivo atto di motivi aggiunti* depositato il 22.12.2004, nella parte in cui, dopo avere dato atto dell'esito positivo della prova orale nuovamente sostenuta dalla ricorrente, in esecuzione di apposita ordinanza cautelare del Giudice amministrativo, è stata omessa la dichiarazione di idoneità della candidata ai fini abilitativi e di iscrizione all'Albo professionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Giustizia;

Vista l'ordinanza cautelare n.456 del 26 agosto 2004, con cui, in accoglimento di apposita domanda di sospensione dell'atto impugnato, è stata disposta la rinnovazione della prova orale della candidata ricorrente;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto il successivo atto di motivi aggiunti depositato il 22 dicembre 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. A.Lucchetti per la ricorrente e l'avv. dello Stato G. Moneta per l'Amministrazione statale resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito precisate.

In sostanza, con la presente iniziativa giudiziaria la ricorrente si propone di vedere acclarata l'illegittimità del giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicatrice sulla prova orale dalla medesima sostenuta nel contesto del procedimento di accertamento della sua abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sul presupposto dell'asserito atteggiamento di preconcetta ostilità tenuto da un commissario nei suoi confronti, nel corso della prova orale, che ha determinato in capo alla candidata una situazione di ansietà tale da compromettere la sua serenità e lucidità nell'affrontare il colloquio sulle diverse materie oggetto dello stesso.

La ricorrente si duole di tale prevenuto comportamento da parte del commissario in questione cui si è fatto cenno e del conseguente atteggiamento tenuto dall'intero collegio di esame che ha tacitamente avallato l'operato illegittimo di uno dei suoi componenti, ravvisando in tale contegno un vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta, poiché, in tal modo, si è di fatto compromessa la fiducia della candidata su una valutazione obiettiva ed imparziale da parte dell'organo di esame, ingenerando nella medesima il convincimento su una prevenuta ostilità nei suoi confronti che ha alterato la sua serenità psichica e, quindi, la capacità di concentrazione in sede di prova orale.

Ciò ha determinato, sempre secondo la parte ricorrente, una violazione del dovere di imparzialità cui deve essere sempre improntato l'operato delle Commissioni di esame che implica un comportamento equanime da parte delle stesse, non solo nel momento di valutazione dei candidati, ma in tutte le fasi del procedimento.

Orbene, tutto ciò premesso, il Collegio non può fare a meno di rilevare come

le asserzioni di parte ricorrente non trovino un obiettivo formale riscontro in punto di fatto, dal momento che il verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice relativo alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, non dà conto della segnalata risentita contestazione da parte di un commissario dei voti attribuiti alle prove scritte della deducente, per cui, allo stato degli atti di causa, tali profili di doglianza non dovrebbero meritare alcuna considerazione.

Tuttavia, non può essere nel contempo trascurato che, proprio di tale mancata verbalizzazione dei fatti denunciati si duole la parte ricorrente e che il Tribunale, in sede di delibazione dell'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ha ritenuto plausibili molte delle censure denunciate con il ricorso e, sulla base di tale reputata attendibilità delle lagnanze esposte, ha ordinato la rinnovazione della prova orale, allo scopo di consentire all'interessata di essere esaminata in un clima più sereno ed alla Commissione di verificare ulteriormente il grado di preparazione della candidata nelle materie oggetto del colloquio.

Peraltro, non può neppure essere trascurato che l'Amministrazione intimata, in sede di costituzione in giudizio, si è astenuta dal confutare in modo specifico la veridicità di quanto riferito in apposita dichiarazione versata in atti dall'avv. Andrea Bucciarelli che ha assistito alla prova orale di cui si controverte e che ha dato atto delle pesanti critiche espresse da un commissario all'inizio della prova orale sulla bontà dei voti attribuiti alle prove scritte della ***; per cui, in assenza di contestazioni formali di tali riferite circostanze, ritiene il Collegio possano essere in un certo qual modo ritenute attendibili i fatti riferiti i quali, obiettivamente, possono anche avere ingenerato nella candidata il convincimento di un atteggiamento prevenuto da parte dell'intera Commissione nei suoi confronti e, quindi, un comportamento non improntato ad imparzialità.

Per cui, con riferimento a quanto si è avuto modo di precisare, non vi è dubbio che la censura di ingiustizia manifesta dedotta nei confronti dell'operato dell'organo di esame non è del tutto priva di attendibilità, ma presenta elementi di plausibilità, soprattutto alla luce del successivo operato della Commissione giudicatrice la quale, in sede di rinnovazione della prova orale disposta in via cautelare dal Giudice amministrativo, ha valutato ampiamente positiva la preparazione della candidata ricorrente in tutte le materie oggetto della stessa, contraddicendo in tal modo il proprio precedente giudizio negativo e dimostrando indirettamente l'erroneità della prima valutazione.

Donde, tenuto conto di tale circostanza, il Collegio ritiene dunque fondate le censure di ingiustizia manifesta e di erroneità prospettate avverso il primo giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione giudicatrice sulla prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 2.7.2004 ed oggetto di impugnazione in questa sede, poiché il clima di percepita prevenuta ostilità in cui la prova si sarebbe svolta e l'incongruità e l'inesattezza della valutazione compiuta dall'organo di esame, trovano una indiretta conferma nel successivo operato della stessa Commissione che, in sede di ripetizione del colloquio sulle materie oggetto della prova orale, ha espresso un giudizio complessivo ampiamente positivo ed una valutazione di sufficienza in tutte le discipline oggetto della stessa, per le quali in precedenza erano state attribuite votazioni integranti una valutazione di insufficienza.

Ciò posto, ritiene dunque il Collegio che il successivo superamento da parte della candidata ricorrente della nuova prova orale a cui è stata sottoposta per ordine del Giudice amministrativo, contribuisce ad avvalorare la fondatezza delle denunciate censure di ingiustizia manifesta e di erroneità del primo giudizio espresso dalla stessa Commissione che, come tale, va dichiarato illegittimo, dando

nel contempo atto che lo stesso viene a risultare comunque assorbito dal successivo giudizio positivo espresso dallo stesso organo di esame il quale si presenta come una valutazione globale e conclusiva sulla preparazione professionale della ricorrente in grado di smentire i differenti apprezzamenti espressi in precedenza sulla stessa, con la conseguenza di considerare idonea la dott.ssa ***, al fine del superamento dell'esame di abilitazione professionale, tenuto conto dei punteggi attribuiti alla nuova prova orale dalla medesima sostenuta che attestano la sua idoneità, ai fini del superamento dell'esame di abilitazione, secondo quanto stabilito dall'art.17 del R.D. 27 gennaio 1934, n.37.

Il Collegio ritiene al riguardo potersi valorizzare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di esami di maturità, in caso di sospensione cautelare da parte del Giudice amministrativo del giudizio di non ammissione all'esame e di successivo superamento dello stesso a seguito di esito positivo delle prove (Cons.St., sez.VI, 20 marzo 1996, n.474; 14.gennaio 2002, n.162; TAR Lazio, sez.III, 11 dicembre 2003, n.12276).

In tale evenienza, da parte della giurisprudenza è stato ritenuto che il superamento dell'esame di maturità assorbe il giudizio negativo di non ammissione espresso dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con l'ammissione con riserva del candidato agli esami di maturità, in quanto scopo dell'esame è quello di accertare la maturità degli alunni a conclusione del ciclo di studi ovvero il raggiungimento da parte degli stessi di un sufficiente livello di apprendimento e di conoscenze nelle materie curriculari, per cui, una volta avvenuto tale riscontro da parte della Commissione giudicatrice, il relativo giudizio di maturità è in grado di assorbire il precedente giudizio di non ammissione all'esame espresso dal Consiglio di classe, basato sul presupposto del mancato

raggiungimento di un livello minimo di preparazione didattica, necessario per affrontare con successo le prove di esame, le cui conclusioni vengono ad essere smentite e superate dal risultato positivo dello stesso esame.

A ben vedere, le stesse considerazioni valgono per la vicenda di cui è causa, poiché, una volta che il candidato ha dimostrato con la ripetizione della prova orale di possedere il necessario bagaglio di conoscenze professionali richieste in tutte le materie oggetto del colloquio per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non vi è dubbio che tale valutazione positiva espressa dalla Commissione giudicatrice è in grado di smentire ed assorbire la precedente valutazione negativa dello stesso organo di esame, peraltro riconosciuta illegittima perché frutto di un ingiusto ed errato comportamento dello stesso; tanto più che con tale assorbimento non si viene a pregiudicare in alcun modo la *par condicio* dei candidati, dal momento che l'esame di abilitazione professionale si differenzia da un concorso pubblico per l'assegnazione di un limitato numero di posti di pubblico impiego, nel cui contesto l'accertamento della preparazione professionale dei candidati avviene in concorrenza tra loro, al contrario di quanto accade per l'accertamento dell'abilitazione allo svolgimento di una professione, il cui riscontro si realizza attraverso la verifica dell'idoneità di ciascun candidato che prescinde da quella degli altri esaminati.

In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il ricorso va dunque accolto.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, ritiene il Collegio sussistano giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti.”